

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e col Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1997**

—————

Contributo italiano per le celebrazioni del 50° anniversario del  
Piano Marshall

—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Nel giugno 1997 ricorrerà il 50° anniversario del Piano Marshall. Si tratta di un'occasione che l'Europa non dovrebbe perdere per ricordare un evento di così vasta portata storica e per sottolineare la centralità dei rapporti transatlantici nonchè il significato sia della presenza americana in Europa sia di quella europea nelle radici storiche degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda l'Italia in particolare, le celebrazioni dovrebbero sottolineare l'importanza della dimensione transatlantica nella nostra politica estera, evidenziando sia il ruolo della cooperazione tra i due Paesi sia la capacità dell'Italia di continuare a configurarsi come un *partner* affidabile ed essenziale per la politica estera americana.

È opportuno pertanto che l'Italia, da un lato, partecipi, individualmente o congiuntamente con gli altri Paesi europei, alle iniziative che saranno realizzate negli Stati Uniti; dall'altro, che organizzi manifestazioni proprie sul territorio nazionale.

Il Ministero degli affari esteri, consapevole dell'importanza che l'anniversario del Piano Marshall riveste nel contesto del dialogo transatlantico, ha promosso, durante la Presidenza italiana dell'Unione europea, l'idea di una celebrazione congiunta europea, che è stata inserita tra le priorità del Piano d'azione congiunto della Nuova agenda transatlantica.

Il Ministero degli affari esteri è, inoltre, convinto dell'opportunità di promuovere anche manifestazioni nazionali per perseguire gli obiettivi indicati. A tale fine si ritiene che lo strumento più idoneo ad assicurare l'efficacia e l'incisività delle singole celebrazioni, nonchè il loro migliore coordinamento, sia un comitato nazionale, composto da non più di nove membri scelti tra alti esponenti della Pubblica amministrazione e rappresentanti della cultura e di enti pubbli-

ci e privati che abbiano attinenza con la materia. L'aspetto del coordinamento si presenta particolarmente importante in quanto altri enti pubblici e privati - cioè l'Ufficio italiano dei cambi, che ebbe un ruolo notevole nella gestione finanziaria del Piano, e il Consiglio per le relazioni fra Italia e Stati Uniti - si sono già dichiarati disponibili a offrire contributi o a finanziare direttamente alcune manifestazioni. Un comitato ristretto come quello proposto avrebbe le caratteristiche adatte per operare con agilità e immediatezza anche per quanto concerne il coordinamento delle celebrazioni. Per quanto riguarda i profili di spesa, sono stati previsti meccanismi il più possibile agili, considerata l'eccezionalità dell'evento e la necessità che tutte le iniziative siano concentrate in un arco di tempo ridotto.

Il presente disegno di legge prevede, pertanto, la creazione di un Comitato nazionale i cui membri dovranno essere nominati, con un successivo decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La somma da autorizzare per le celebrazioni, che è stata limitata a lire 500 milioni, somma minima per il funzionamento del Comitato nazionale e per promuovere iniziative degne dell'evento da celebrare, verrà iscritta nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'onere derivante dall'attuazione della legge si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Spetteranno al Comitato nazionale la gestione della somma stanziata e la decisione sulle singole manifestazioni di celebrazione.

Oltre alle manifestazioni organizzate dal Comitato, si ritiene opportuno corrispondere

contributi ad enti americani quali il *George Marshall International Center* di Leesburg, Virginia, USA, e l'Accademia italiana di studi avanzati, presso la *Columbia University* di New York.

Il primo ha predisposto un progetto che costituisce il fulcro dell'attività nell'ambito delle celebrazioni negli Stati Uniti. Il progetto prevede la ristrutturazione della dimora del Generale Marshall, la trasformazione del Centro in Fondazione, la creazione di un centro di conferenze internazionali e di studi per ricercatori e borsisti nel campo dei rapporti Europa-Stati Uniti, la creazione di un istituto educativo nazionale per la produzione di programmi televisivi destinati alle scuole. La trasformazione del Centro in Fondazione è intesa sia a perpetuare la memoria del Generale Marshall sia a tener viva la percezione della centralità delle relazioni euro-americane.

La Germania, l'Austria e la Norvegia hanno già contribuito. Come contropartita di un proprio contributo, l'Italia otterrebbe

l'ingresso di un proprio rappresentante nell'*Advisory Board* del Centro.

Il secondo è un'istituzione culturale di altissimo prestigio ed antica tradizione, la cui sede è stata, tra l'altro, inaugurata lo scorso anno dopo essere stata ristrutturata grazie ad un finanziamento erogato dal Ministero degli affari esteri. L'Accademia italiana di studi avanzati potrebbe prendere l'iniziativa di organizzare un seminario a carattere storico-culturale, con la partecipazione di studiosi italiani ed americani.

È opportuno, pertanto, che il presente disegno di legge preveda la concessione dei predetti contributi nella misura di lire 230 milioni al *George Marshall International Center* e di lire 40 milioni all'Accademia italiana di studi avanzati.

Data l'imminenza dell'anniversario, le celebrazioni dovranno essere immediatamente avviate. Il presente provvedimento riveste, pertanto, carattere di estrema urgenza.

## RELAZIONE TECNICA

L'individuazione delle manifestazioni destinate a celebrare il 50° anniversario del Piano Marshall sarà effettuata dal Comitato nazionale da istituire in base al presente disegno di legge, per cui l'importo di lire 500 milioni deve intendersi come limite massimo e invalicabile di spesa finalizzato al finanziamento di dette manifestazioni.

È inoltre da prevedere la concessione di singoli contributi agli enti americani: *George Marshall International Center* di Leesburg, Virginia, USA, e Accademia italiana di studi avanzati di New York, per manifestazioni ed iniziative di carattere commemorativo da realizzarsi negli Stati Uniti:

- il contributo all'ente americano *George Marshall International Center* di Leesburg, Virginia, USA, è di lire 230.000.000;
- il contributo all'ente americano «Accademia italiana di studi avanzati» di New York è di lire 40.000.000.

I contributi anzidetti si collocheranno nell'insieme di altri apporti finanziari a dono da parte di Paesi europei beneficiari, a suo tempo, del Piano Marshall.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. In occasione della ricorrenza, nel 1997, del cinquantenario del Piano Marshall (*European Recovery Program*) è istituito un Comitato nazionale, composto da nove membri, con il compito di promuovere e coordinare le iniziative e le manifestazioni atte a celebrare l'avvenimento. Il presidente e gli altri membri del Comitato sono scelti tra esponenti delle istituzioni, della cultura e dell'economia e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

### Art. 2.

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un ufficio di segreteria composto da non più di sei unità di personale scelto tra pubblici dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che appartengano al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Tali dipendenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, ove occorra, sono collocati in posizione di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri per tutta la durata dell'incarico.

2. Il Comitato può altresì avvalersi della consulenza del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, nonché, per altri aspetti, di uffici pubblici competenti per le relazioni internazionali.

### Art. 3.

1. Per la realizzazione delle manifestazioni ed il funzionamento del Comitato e

dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 2, ivi compresa l'eventuale corresponsione di rimborsi spese e di compensi nella misura determinata dal Comitato stesso, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriverlo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito, a favore del capo della segreteria, di importo anche eccedente il limite previsto dalla normativa vigente.

2. In relazione all'eccezionalità del l'evento e alla necessità di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito di cui al comma 1 è presentato, entro sei mesi dalla conclusione dell'attività, alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

#### Art. 4.

1. Nel quadro e ai fini delle celebrazioni del cinquantenario del Piano Marshall è autorizzata la concessione di un contributo di lire 230 milioni all'ente *The George Marshall International Center* di Leesburg, Virginia, USA, e di un contributo di lire 40 milioni all'Accademia italiana di studi avanzati, presso la *Columbia University* di New York.

#### Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 770 milioni nell'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.